



**COMUNE DI SANTA VITTORIA D'ALBA**  
**Provincia di Cuneo**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N.17**

**OGGETTO:**

**Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di occupazione del suolo pubblico e del canone per le aree e gli spazi mercatali. Approvazione.**

L'anno **duemilaventuno**, addì **trenta**, del mese di **aprile**, alle ore **diciannove** e minuti **zero** nel Centro Sociale in frazione Borgo, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
BADELLINO Giacomo	Sindaco	X	
DELLAVALLE Adriana Maria	Vice Sindaco	X	
MONTANARO Bruno	Consigliere	X	
BRONZETTI Daniele	Consigliere	X	
ALTOMARI Santo	Consigliere	X	
CAVALLOTTO Fabrizio	Consigliere		X
ANSELMO DESTEFANIS Elisa	Consigliere	X	
BUSSO Bruno	Consigliere	X	
BOGETTO Laura Adele	Consigliere	X	
CARUSO Federico	Consigliere	X	
DALLORTO Francesco	Consigliere	X	
		Totale Presenti:	10
		Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il Segretario Generale **Dott. Sapetti Fausto** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BADELLINO Giacomo** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO:**

**Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di occupazione del suolo pubblico e del canone per le aree e gli spazi mercatali. Approvazione.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso**

- Che l'art.52 del D.Lgs. 15.12.1997 n.446, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"..... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*.
- Per effetto delle disposizioni contenute nella Legge n. 160 del 27.12.2019 (legge di bilancio 2020), articolo 1 commi da 816 a 836 *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma ed ai commi da 817 a 836, denominato <<canone>>, è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati <<enti>>, e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari ed il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi"*.
- Per effetto delle disposizioni contenute nella Legge n. 160 del 27.12.2019, articolo 1 commi da 837 a 845 a decorrere dal 1 gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
- Ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, che dispone *"Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n.507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n.446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n.507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n.281, e n.8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68."*
- Ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30.12.2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28.02.2020, n.8 ha disposto che *"Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27.12.2019, n.160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto*

*sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15.11.1993, n.507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15.12.1997, n.446.*

**Visti** le disposizioni del comma 821 dell'articolo 1 della Legge n.160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone Unico patrimoniale prevede che *“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n.446, in cui devono essere indicati:*

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazioni per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone e dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285”.*

**Dato atto** che in ragione della soppressione dei precedenti prelievi, come sopra specificato, e della contestuale introduzione del Canone unico e del Canone dei mercati, di cui all'art. 1, comma 816 e seguenti, della Legge n. 160/2019, nonostante le numerose richieste di proroga dell'entrata in vigore dello stesso, anche attraverso proposte di emendamenti che non hanno trovato accoglimento nella Legge di bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) e neppure nel c.d. decreto legge “mille proroghe” (D.L. n. 183/2020), si è reso necessario provvedere all'istituzione, in via provvisoria, di detto Canone unico e Canone dei mercati, a decorrere dal 1° gennaio 2021, come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 18.03.2021 (*di disciplina transitoria del canone unico fino all'approvazione del regolamento definitivo*).

**Considerato** che, in attuazione degli obblighi imposti dalla Legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale definitivo (superando quello provvisorio summenzionato) in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione della TOSAP e relative tariffe, ai sensi del D.Lgs 507/93, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n 14 del 29.04.1994, poi modificato con delibera n. 6 del 29.02.2000.
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D.Lgs. 507/93 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 23.09.1994.
- Delibere del Consiglio Comunale n. 8 del 05.03.1999 e n. 4 del 29.02.2000, Delibera della Giunta Comunale n. 9 del 23.01.2019 per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni.

**Vista** la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*

**Esaminato** lo schema di regolamento denominato “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di occupazione del suolo pubblico e del canone per le aree e spazi mercatali”, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e che si compone di 71 articoli ed è suddiviso in:

CAPO I: Disposizioni di carattere generale

CAPO II: Esposizione pubblicitaria

CAPO III: Canone sulle Pubbliche Affissioni

CAPO IV: Occupazioni di spazi ed aree pubbliche

CAPO V – Canone Mercatale

**Ravvisata** la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente.

**Tenuto conto**, altresì, che la gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), alla data del 31/12/2020, risultano, rispettivamente in capo all'Ente ed in capo ad idoneo operatore economico individuato in conformità alla normativa vigente in materia di contratti pubblici e che si intende proseguire con tale modalità;

**Preso atto che** per consentire all'Ente di gestire, già a decorrere dal mese di gennaio, il prosieguo delle attività e dei procedimenti collegati ai tributi soppressi ora assorbiti dal Canone Unico, è stata adottata con delibera n. 4/CC del 18.3.2021 la disciplina provvisoria atta ad individuare la modalità di calcolo dell'ammontare dovuto per i Canoni suddetti e per il loro pagamento, prevedendo che l'importo dovuto, in via provvisoria, sia pari a quello risultante con l'applicazione delle tariffe dei tributi e Canoni soppressi, con successiva verifica di conguaglio;

**Ritenuto** di proporre l'approvazione del Regolamento sopra richiamato con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

**Visto** l'art.53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n.388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale*

*all'IRPEF di cui all'art.1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”.*

**Vista** la circolare 2/DF del 22.11.2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art.13 del D.L. n.201/2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art.63 del D.Lgs. n.446/1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree a proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov).

**Ritenuto**, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale ed il nuovo canone patrimoniale dei mercati non siano assoggettati ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

**Visto** il D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

**Visti:**

- L'articolo 151 del D.Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento.
- Il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce “Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato D.Lgs. n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”.
- I successivi decreti ministeriali del 13.01.2021 e 19.03.2021 che differiscono ulteriormente il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali dal 31 gennaio al 30 aprile 2021.
- L'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni.

**Atteso** che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

**Ritenuto necessario ed opportuno**, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di occupazione del suolo pubblico e del canone per le aree e spazi mercatali” che avrà efficacia dall'01.01.2021.

**Dato atto** che le relative tariffe saranno definite con apposito provvedimento di competenza della Giunta Comunale.

**Acquisito**, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 3), del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione e dell'annesso regolamento unitovi è stato rilasciato il previsto parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria;

**Visto** il Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con delibera n. 9/CC del 18.06.2020;

**Acquisito** il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 ed all'art. 147 bis 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal responsabile del servizio competente, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, allegato all'originale del presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**Acquisito** il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 ed all'art. 147 bis 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del servizio finanziario, allegato all'originale del presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Con votazione unanime espressa in forma palese, per alzata di mano;

### **DELIBERA**

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:
3. di approvare il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di occupazione del suolo pubblico e del canone per le aree e spazi mercatali, composto da n. 71 articoli, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
4. di dare atto che il suddetto Canone sostituisce le seguenti entrate: la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni e che tutte le norme regolamentari di tali entrate sono abrogate con l'entrata in vigore del nuovo canone.
5. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il Bilancio di Previsione 2021-2023 e che la gestione della correlata entrata avverrà, nel rispetto della risoluzione n.9/DF del MEF del 18.12.2020 (prot.lo 58258/2020), in maniera disgiunta come risultante alla data del 31.12.2020.
6. di dare atto che con successiva deliberazione la Giunta Comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio, al fine di mantenere invariato il gettito del nuovo canone.
7. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to: (BADELLINO Giacomo)

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to: (Dott. Sapetti Fausto)

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il presente verbale viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente – Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e cioè

dal **18-mag-2021** al **02-giu-2021**

ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii..

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to: (Dott. Sapetti Fausto)

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione:

[        ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile  
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.);

[**X**] è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ per la scadenza del termine di 10  
giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.).

Santa Vittoria d'Alba, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Sapetti Fausto)

---

E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Santa Vittoria d'Alba, li **18-mag-2021**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Sapetti Fausto)